

Il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 1° luglio 2009.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 57.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 2009, N. 78

All'articolo 1:

al comma 2, le parole da: "L'onere" fino a: "2010 cui" sono sostituite dalle seguenti: "All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010", le parole: "Fondo sociale per l'occupazione e la formazione" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo sociale per occupazione e formazione," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009";

al comma 4, dopo le parole: "monitoraggio degli oneri" sono inserite le seguenti: "derivanti dall'attuazione del comma 1";

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"4-bis. Il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente:

"511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, e' autorizzata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009, fermo restando per l'anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce modalita', termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, come modificato dall'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,

